



Piazza Marconi, 1 – C.A.P. 10048
C.F. – P. I. 01504430016

COMUNE DI VINOVO

(Città Metropolitana di Torino)

Tel.(011) 9620411
Fax (011) 9620430

PROVVEDIMENTO N. 18 DEL 27/03/2020

OGGETTO: emergenza COVID-19. Provvedimenti in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 34 del 21 Marzo 2020.

IL SINDACO

Viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da COVID-19:

- i D.P.C.M. 8, 9 e 11 Marzo 2020 che impongono, tra l'altro, l'obbligo di osservare le misure igienico sanitarie indicate e di evitare gli spostamenti non necessari;
- le disposizioni di cui al Decreto Legge 17 Marzo 2020 n.18, pubblicato in G.U. n. 70 del 17.03.2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 34 del 21 Marzo 2020;
- la propria ordinanza sindacale n. 17 del 22 Marzo 2020.

Considerato che:

- il punto 9 del Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 34 del 21 Marzo 2020 consente lo svolgimento dei mercati settimanali subordinandoli alla adozione e messa in opera di specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti;
- l'area mercatale del sabato è posizionata su una porzione di Piazza Rey, ben individuata e delimitata, dove si può predisporre sia un controllo all'ingresso che all'uscita;
- l'area mercatale del lunedì è posizionata sulla Piazza 2 Giugno, dove l'ingresso e l'uscita alla stessa potrà essere delimitato predisponendo l'ingresso da Piazza Rey e l'uscita verso Via Roma, al fine di contingentare l'accesso alla piazza, con un numero di persone non superiore al doppio dei banchi di vendita e la garanzia, da parte degli esercenti del mercato, di mantenere la distanza di almeno un metro anche tra i clienti in attesa e vietando contestualmente la circolazione nella piazza agli autoveicoli, escluso i residenti, le forze dell'Ordine, i mezzi di soccorso, ecc.

Ricordato che i criteri generali cui devono attenersi le singole soluzioni organizzative sono le seguenti:

- fermo restando la necessità del massimo distanziamento possibile tra le singole postazioni di vendita, occorre il posizionamento di varchi in corrispondenza delle vie di accesso;
- per il mercato su piazza due Giugno e per il mercato dei produttori del sabato, fermo restando la necessità del massimo distanziamento possibile tra le singole postazioni di vendita, è necessario la recinzione completa del perimetro e la predisposizione di almeno due varchi, uno per l'afflusso e uno per il deflusso;
- i varchi devono essere presidiati da soggetti individuati dagli operatori. La Polizia Municipale, con il supporto del Gruppo Comunale di Protezione Civile, sarà presente come previsto dal Decreto Regionale, ma non con compiti di controllo dell'accesso;
- il numero di clienti che può essere contemporaneamente presente all'interno dell'area mercatale così delimitata deve essere non superiore al doppio delle postazioni di vendita esistenti.

Preso atto delle comunicazioni pervenute dagli operatori del mercato con la quale si impegnano a rispettare l'ordinanza della Regione e a regolare l'accesso al mercato in maniera che non ci sia assembramento di persone e a gestire l'intera sistemazione delle transennature e delle recinzioni provvisorie dell'area mercatale.

Tutto ciò premesso,

SI AUTORIZZA

1. La ripresa delle attività di vendita per Sabato 28 Marzo 2020 e Sabato 4 Aprile 2020 nella porzione di Piazza Rey, adibita al mercato del sabato dei produttori agricoli (allegato A), con l'osservanza delle rispettive prescrizioni relativamente alla massima compresenza di clienti all'interno dell'area mercatale delimitata oltre a quanto indicato in premessa.

2. La ripresa dell'attività di vendita del mercato del Lunedì di Piazza 2 Giugno (solo per i generi alimentari), con l'osservanza delle rispettive prescrizioni relativamente alla massima compresenza di clienti all'interno dell'area mercatale delimitata (allegato B), oltre a quanto indicato in premessa, stabilendo che tutti i banchi dovranno collocarsi in Piazza 2 Giugno, compreso i banchi dei produttori solitamente posizionati in Piazza Rey.

SI DISPONE

1. Di vietare la circolazione autoveicolare in Piazza 2 Giugno, durante lo svolgimento del mercato del lunedì, ad esclusione dei residenti, delle forze dell'Ordine, dei mezzi di soccorso, ecc.

2. Di revocare, per quanto in contrasto con il presente provvedimento, l'ordinanza sindacale n. 17 del 22.03.2020.

3. Di stabilire che la ripresa delle attività mercatali dovrà essere svolta con l'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro;
- i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
- si richiama l'osservanza delle disposizioni della Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 3794 del 12 Marzo 2014;
- trattandosi di area delimitata dovranno essere rispettate, per quanto applicabili, le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 Luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto *“Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”* che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura; il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone.

SI AVVERTE CHE

qualora venisse riscontrata una disforme gestione dell'area di mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale e delle altre prescrizioni impartite, si procederà a disporre l'immediato sgombero dell'area e la sospensione della licenza degli operatori inottemperanti presenti sul mercato ai sensi dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché la chiusura del mercato stesso fino a cessata emergenza.

SI DISPONE INOLTRE

La comunicazione della presente ordinanza:

1. Alla Prefettura di Torino;
2. Alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile;
3. Al Comando Carabinieri di Vinovo;
4. Alla Polizia Municipale di Vinovo;
5. Alla società addetta alla pulizia dell'area Mercatale
6. Ai rappresentanti del mercato che provvederanno ad avvisare gli operatori del mercato.

RENDE NOTO

Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Le Forze di Polizia e la Polizia Locale sono incaricate del controllo per l'osservanza della presente ordinanza

Il provvedimento verrà inoltre trasmesso al Ministro della Salute entro ventiquattro ore dall'adozione, ai sensi del Decreto-Legge 23 Febbraio 2020 n. 6.

AVVISA

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Vinovo (<http://www.comune.vinovo.it/>).

IL SINDACO

GUERRINI Dott. Gianfranco *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa